

ISTITUTO COMPRENSIVO 'OLTRARNO' - FIRENZE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

a.s. 2013/2014



ISTITUTO COMPrensIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.comprensivo-oltrarno.it

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 15/05/11 alle ore 12.00 nei locali siti in Via de' Cardatori 3, Firenze, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo 'Oltrarno'.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Maria Centonze

PARTE SINDACALE

Ins. Sonia Bortolotti

RSU

Ins. M. Chiara Giannini

Prof. Daniele Lippi

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

CO.BA.S.



ISTITUTO COMPRESIVO "OLTRARNO"
Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani
Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"
www.comprensivo-oltrarno.it

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 03/06/2014 alle ore 10.00 nei locali della sede legale dell'I.C. Oltrarno, Via de' Cardatori 3, Firenze;

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 23/05/2014 ;

ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti, con Verbale n. 4 del 29/05/2014;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo 'Oltrarno'

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Maria Centonze



PARTE SINDACALE

Ins. Sonia Bortolotti




RSU

Ins. M. Chiara Giannini



Prof. Daniele Lippi



**SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI**

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

CO.BA.S.

Sommario

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata	5
Art. 2 – Interpretazione autentica	5
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI.....	5
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI.....	5
Art. 3 – Obiettivi e strumenti	5
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente	6
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa	6
Art. 6 – Informazione preventiva	6
Art. 7 – Informazione successiva	7
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	7
Art. 8 – Attività sindacale	7
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro.....	7
Art. 10 – Diritto di accesso agli atti	8
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti.....	8
Art. 12 – Referendum	8
Art. 13 – Diritto di sciopero.....	9
TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE E ATA.....	9
Art. 14 – Criteri di utilizzazione del personale docente	9
Art. 15 – Criteri generali per l’articolazione dell’orario dei docenti	10
Art. 16– Criteri per il recupero dei permessi brevi	10
Art. 17– Sostituzioni dei docenti assenti.....	10
Art. 18 - Formazione e aggiornamento personale docente	10
Art. 19 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale docente.....	11
Art. 20 - Criteri di assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi.....	11
Art. 21- Sostituzione del personale a.t.a. assente	11
Art. 22 - Formazione e aggiornamento personale ATA.....	12
Art. 23 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA	12
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.....	13
CAPO I - NORME GENERALI	13
Art. 24 – Risorse.....	13
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS.....	13
Art. 25– Finalizzazione delle risorse del FIS	13
Art. 26 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica	13
Art. 27 – Stanziamenti.....	14
Art. 28 - Conferimento degli incarichi.....	15
Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive e dei recuperi per il personale ATA.....	15
Art. 30 – Funzioni strumentali al POF	15
Art. 31 - Incarichi specifici	16
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	16
Art. 32 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	16
Art. 33 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP).....	16
Art. 34 - Le figure sensibili.....	16
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria	17
Art. 36 – Natura premiale della retribuzione accessoria	17

Mane
Barbosa
CS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e a.t.a. dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2012-13.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Informazione preventiva
 - b. Contrattazione integrativa
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Handwritten signature and text:
Mae. A. Bonf...
Anno Un

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione Integrativa di Istituto, le materie previste dall'art. 6 comma 2 del CCNL 2006/2009:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146 /90, così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000;
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c. i criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto e, per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. N. 165/2001, al personale docente, educativo ed Ata, così come modificato e rivisto dal decreto 150/2009.
 - d. tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore.
2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto.
3. La Contrattazione Integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi, non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - d. utilizzazione dei servizi sociali;
 - e. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - f. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e trattate dalle disposizioni introdotte dal D.lgs. 150/2009.

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

3. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, in appositi incontri, l'informazione preventiva, venti giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione.
4. Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta, durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.
5. La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative, nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi e ore di impegno del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di istituto;
 - b. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma, stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti ed istituzioni;
 - c. verifiche intermedie dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.


CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell'atrio della scuola, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.



5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio saranno disposti unicamente per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea. Qualora l'assemblea si tenga in un plesso diverso dalla sede di servizio, sono consentiti max 15' per il rientro nella propria sede di servizio al termine dell'assemblea.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, se l'adesione è totale va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico in sede e nei plessi, per cui n. 4 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Diritto di accesso agli atti

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 2006-2009 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 7 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti deve pervenire per iscritto all'Amministrazione Scolastica.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Veri.
mezz
Un


Art. 13 – Diritto di sciopero

1. In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare informativa con cui invita i lavoratori alla dichiarazione volontaria di adesione. Il personale ne prende visione ma non è obbligato a dichiarare l'adesione.
2. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
3. Gli insegnanti che non aderiscono allo sciopero, nel caso in cui non possa essere garantita la regolarità delle lezioni, prestano servizio per tutte le ore di servizio previste per la giornata.
4. In caso di sciopero del personale docente, non sono previsti contingenti minimi di docenti in servizio; gli insegnanti non aderenti allo sciopero, quelli a disposizione o non impegnati in attività didattiche, possono essere chiamati dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento di compiti di vigilanza degli alunni.
5. In caso di sciopero del personale A.T.A., secondo quanto stabilito dalla L.146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 15/03/2001, si conviene che il servizio deve essere garantito in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sotto elencate:
 - a. svolgimento di scrutini finali e/o esami finali: n°1 Assistente amministrativo (per lo svolgimento degli atti d'esame di scrutinio) e n° 1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza e il centralino).
 - b. la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente Amministrativo, n.1 Collaboratore scolastico.
 - c. al di fuori delle specifiche situazioni di cui ai commi precedenti, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero dei dipendenti.

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Criteri di utilizzazione del personale docente

1. L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, e dura per tutto l'anno.
2. Salvo quanto disposto al punto seguente, i docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell'anno scolastico precedente.
3. In caso di una o più cattedra vacante, si procede come di seguito in ordine di priorità:
 - a. Assegnazione in un'unica sede di servizio dei docenti utilizzati su due o più sedi;
 - b. Disponibilità o richiesta espressa dai docenti in servizio nell'anno scolastico precedente, secondo l'ordine di graduatoria interna;
 - c. Assegnazione alle sedi dei nuovi docenti.
4. Per decremento di organico o altro, si procede secondo l'assegnazione a domanda in altra sede, come da punto precedente. In caso di indisponibilità, si procede d'ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria. Sono fatti salvi i diritti previsti dalla L. 104/92.
5. Preliminarmente alle operazioni indicate ai punti precedenti, e per motivate ragioni, il Dirigente può disporre una diversa assegnazione dei docenti rispetto all'anno scolastico precedente, dandone informazione alle RSU.



Art. 15 – Criteri generali per l’articolazione dell’orario dei docenti

1. L’orario settimanale delle lezioni deve essere informato a rigorosi criteri didattici, prevedendo l’avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nell’arco della giornata e della settimana, allo scopo di rendere più efficace l’azione didattica.

Art. 16– Criteri per il recupero dei permessi brevi

1. Le ore di permesso breve fruite dai docenti dovranno essere recuperate in una o più soluzioni in supplenze, prioritariamente nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
2. Il docente, tenuto a recuperare le ore di permesso breve, sarà avvertito, se possibile, con un anticipo di 24/48 ore.

Art. 17– Sostituzioni dei docenti assenti

1. L’assenza per malattia, documentata con certificato medico secondo la normativa vigente, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica sia alla segreteria del personale sia plesso in cui si presta servizio, affinché ne sia avvertito il referente di plesso.
2. La sostituzione dei docenti assenti, nell’emergenza determinatasi dall’impossibilità di trovare un supplente, avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) Docenti in compresenza in servizio, non impegnati in attività programmate dal Collegio dei docenti;
 - b) Docenti di sostegno in servizio, in assenza dell’alunno interessato.
 - c) Recupero ore di permesso breve.
 - d) Prestazione di ore eccedenti, secondo un piano di disponibilità preventivamente comunicato dai docenti e nei limiti del budget assegnato.

Art. 18 - Formazione e aggiornamento personale docente

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
4. I docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
5. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 4.
6. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali. Il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
7. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno previste anche le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

J. B. ...
... Cu
... ..

Art. 19 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale docente

1. Per il personale docente le suddette prestazioni consistono in:
 - a) flessibilità organizzativa e didattica;
 - b) attività aggiuntive di insegnamento (corsi recupero, sportelli, approfondimenti, docenze previste da specifici progetti);
 - c) attività aggiuntive funzionali all'insegnamento:
 - eventuale partecipazione, oltre le 40 ore annue, alle attività previste dall'art.29 comma 3 lett. a) e b) del CCNL 2007;
 - partecipazione ai lavori delle commissioni deliberate dal collegio;
 - attività di coordinamento: coordinatori e segretari dei consigli di classe, referenti incaricati, responsabili di laboratorio ove non previsti in specifiche funzioni strumentali;
 - attività prestate dai docenti nominati dal DS con funzioni organizzative e gestionali: collaboratori e fiduciari;
 - attività di formazione e aggiornamento deliberate dal Collegio dei Docenti;
 - progetti previsti dal POF o inseriti in corso d'anno, deliberati dal Collegio dei docenti.
2. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
3. I relativi compensi sono a carico dei relativi progetti dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 20 - Criteri di assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi

1. Fermo restando che giuridicamente l'organico del personale a.t.a. debba intendersi attribuito per istituto e non per plesso, all'inizio dell'a.s., su proposta del DSGA e tenuto conto dell'obiettivo prioritario di garantire funzionalità ed efficienza dell'Istituto, il Dirigente scolastico distribuisce i collaboratori scolastici ai plessi, tenendo conto di:
 - ordini di scuola funzionanti nello stesso plesso;
 - numero delle classi funzionanti per plesso;
 - numero degli alunni per plesso;
 - orario di funzionamento delle classi;
 - numero alunni certificati o in situazione di disagio;
 - presenza della impresa di pulizie.
2. L'assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi sarà effettuata in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - mantenimento della continuità nella sede occupata nell'a.s. precedente;
 - funzionalità, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;
 - professionalità individuali;
 - posizione nella graduatoria interna di istituto nell'a.s. precedente;
 - benefici previsti da norme di legge vigenti;
 - esigenze personali, qualora non in contrasto con i punti precedenti.
3. Il Dirigente Scolastico si riserva, in casi particolari e motivati, di disporre una diversa assegnazione del personale ai plessi ovvero, in presenza di motivate e documentate esigenze di salute e/o personali e sentito il DSGA, può effettuare in qualunque momento gli spostamenti più opportuni per garantire la funzionalità e le esigenze dell'Istituto. Di tale iniziativa informerà le RSU.

Art. 21- Sostituzione del personale a.t.a. assente

1. L'assenza per malattia, documentata con certificato medico secondo la normativa vigente, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica sia alla segreteria del personale sia, nel caso dei collaboratori scolastici, al collega del plesso.

J. P. ...
Ch
M...


- a) Sostituzione DSGA: viene effettuata dall'eventuale assistente amministrativo beneficiario della seconda posizione economica. In sua assenza, il Dirigente Scolastico individuerà il sostituto in base alle disposizioni del CCNI vigente.
 - b) Sostituzione assistenti amministrativi: il Dirigente Scolastico consulterà il DSGA e gli assistenti amministrativi in merito all'opportunità o meno di procedere alla nomina di un supplente. Se la sostituzione avviene con personale interno, agli assistenti viene riconosciuto un compenso forfettario a carico del FIS.
 - c) Sostituzione collaboratori scolastici: la sostituzione, nel primo giorno di assenza, viene effettuata dal personale interno, anche attraverso cambi di turno e/o adattamenti dell'orario di servizio tali da coprire l'orario di apertura del plesso, salva la possibilità, in casi particolari, di sostituire il CS assente con supplente, se reperibile entro l'orario del turno pomeridiano. Se la sostituzione avviene con personale interno ai collaboratori del plesso viene riconosciuto un compenso forfettario a carico del FIS.
2. Il collaboratore scolastico supplente, se con incarico di almeno una settimana, seguirà l'orario del collega assente; per periodi inferiori, effettuerà turni di 6 ore giornaliere.

Art. 22 - Formazione e aggiornamento personale ATA

1. Il personale ATA partecipa, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'Amministrazione, dagli Uffici centrali e periferici del MIUR nonché da altre istituzioni scolastiche o da enti accreditati.
2. La partecipazione al corso è considerato servizio a tutti gli effetti. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In questa ottica sarà data priorità di formazione del personale coinvolto, a vario titolo, nei processi di sicurezza della scuola (primo soccorso, assistenza agli alunni diversamente abili, addetti antincendio).
3. La formazione on_line, se svolta fuori dal proprio orario di servizio, viene computata per il numero di ore previste e risultanti nell'attestato di partecipazione.

Art. 23 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA

1. Le prestazioni aggiuntive (art.88 comma 2 lettera e del CCNL 29/11/2077) del personale ATA consistono in prestazioni lavorative oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative. In caso di necessità programmabili o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo (straordinari) sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - Per le attività programmabili (progetti specifici)
 - a) specifica professionalità, derivante anche dall'aver già svolto lo stesso tipo di incarico con risultati positivi o dall'aver partecipato a corsi di formazione/aggiornamento corrispondenti all'incarico proposto
 - b) sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c) disponibilità espressa dal personale
 - d) distribuzione equa degli incarichi, anche con riferimento alle posizioni economiche
 - Per esigenze impreviste (straordinario)
 - a) disponibilità espressa dal personale
 - b) sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c) specifica professionalità
 - d) distribuzione equa delle ore di straordinario



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti in intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 24 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

<i>Attività</i>		<i>Risorse</i>
a	Stanziamanti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 3.405,26
b	Stanziamanti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA	€ 1.193,67
c	Stanziamanti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR	€ 24.202,91
d	Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti	€ 61,12 (Incarichi spec.) € 6.652,77 (FIS)
e	Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro	€ 3.057,19 (Forte processo immigratorio)

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 35.519,30 (lordo dipendente).


CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 25– Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino l'efficienza e l'efficacia dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 26 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Le risorse complessivamente a disposizione dell'istituzione scolastica, vengono destinate prioritariamente alla copertura delle spese destinate al funzionamento generale dell'Istituto, come da Tabella:



 me. ch

 mmm

FONDO DI ISTITUTO			
Attività	unità	Risorse	TOTALE
Collaboratore Ds ex Vicario	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Indennità direzione – Quota variabile	1	€ 3.330,00	€ 3.330,00
Indennità direzione sostituzione. DSGA	1	€ 846,67	€ 846,67
COMPLESSIVO			€ 5.976,67

3. Detratte le spese destinate al funzionamento generale dell'Istituto, le risorse sono assegnate:
- 80% per le attività del personale docente
 - 20% per le attività del personale ATA

Art. 27 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità proprie dell'istituzione scolastica, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. supporto alle attività organizzative (referenti di plesso, referenti di plesso per la sicurezza, addetto spp, comitato per la valutazione, tutor neoimmessi in ruolo, tabulazione prove Invalsi): € 5.057,50 come da Tabella:

Supporto alle attività organizzative (€ 5.057,50)				
Attività	n. docenti	n. ore	n. ore totali	TOTALE
Referenti di plesso Nencioni - Torrigiani	2	72	144	€ 2.520,00
Referente di plesso Agnesi	1	60	60	€ 1.050,00
Referenti plesso sicurezza	3	8	24	€ 420,00
Addetto SPP	1	20	20	€ 350,00
Comitato per la Valutazione	4	2	8	€ 140,00
Tutor neoimmessi	5	3	15	€ 262,50
Prove Invalsi	18	1	18	€ 315,00
COMPLESSIVO				€ 5.057,50


- b. supporto alle attività didattiche (coordinatori di classe, commissioni e gruppi di lavoro, responsabili di aule attrezzate, responsabili di laboratorio, ecc.): € 4.060,00 come da Tabella:

Supporto alle attività didattiche (€ 4.060,00)				
Attività	n. docenti	n. ore	n. ore totali	TOTALE
Coordinatori di classe	12	8	96	€ 1.680,00
Comm.classi e nuovi inser.	5	-----	22	€ 385,00
Orientamento	7	5	35	€ 612,50
Open day	12	2	24	€ 840,00
Resp. lab. scienze	1	5	5	€ 87,50
Resp. lab. informatica	3	-----	17	€ 297,50
Resp. lab. arte	1	3	3	€ 52,50
Resp. palestra Machiavelli	1	3	3	€ 52,50
Resp. teatro Torrigiani	1	3	3	€ 52,50
COMPLESSIVO				€ 4.060,00

- c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: € 10.785,51

- d. progetti e attività finanziamenti aree a rischio: € 3.057,19

2. Il FIS destinato al personale ATA è di € 4.976,00.
Sulla base del piano delle attività del personale ATA il FIS viene così distribuito:


 M. M. M.

Profilo	Attività	Numero max incaricati	Totale ore	Costo orario	Totale lordo dipendente
AAAA	Budget ore di straordinario	4	24	14,50	348,00
AAAA	Sostituzione colleghi assenti	4	8	14,50	116,00
AAAA	Autoaggiornamento	4	32	14,50	464,00
AAAA	Attività di supporto al POF	4	24	14,50	348,00
AAAA	Intensificazione	4	50	14,50	725,00
CCSS	Budget ore di straordinario	12	24	12,50	300,00
CCSS	Sostituzione colleghi assenti nel plesso	12	28	12,50	350,00
CCSS	Sostituzione colleghi assenti altri plessi	3	24	12,50	300,00
CCSS	Flessibilità orario	12	60	12,50	750,00
CCSS	Itineranza plessi	1	12	12,50	150,00
CCSS	Attività di supporto alla segreteria - servizi esterni	3	12	12,50	150,00
CCSS	Manutenzione tramite Projet	2	6	12,50	75,00
CCSS	Collegamento sede/plessi	8	12	12,50	150,00
CCSS	Attività di supporto al POF	12	60	12,50	750,00

- I compensi verranno proporzionalmente ridotti in caso di assenze per motivi personali e/o di salute superiori a 20 giorni, anche non continuativi.
- I supplenti temporanei accedono al fondo in caso di supplenze superiori a tre settimane.

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

- Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive e dei recuperi per il personale ATA

- Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate a unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di 36 ore per ciascun componente del personale ATA, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30 – Funzioni strumentali al POF

Le aree di intervento delle funzioni strumentali sono individuate dal Collegio dei docenti che, contestualmente, ne definisce il numero e i criteri di scelta. Il compenso per ciascuna funzione è di €567,54.

FUNZIONI STRUMENTALI (€ 3.405,26)		
Area di intervento FS	n. docenti	Risorse
Sito web e implementazione tecnologica	1	€ 567,54
Continuità e curricolo verticale	1	€ 567,54
Bisogni educativi speciali: H, DSA, BES	3	€ 567,54
Intercultura e cittadinanza	2	€ 567,54
Valutazione e autovalutazione di istituto	1	€ 567,54
Orientamento in uscita e rapporti con gli istituti superiori	1	€ 567,54

[Handwritten signatures and initials]

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Costituiscono incarichi specifici le attività svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal proprio profilo di appartenenza.
2. Il budget disponibile per remunerare tali attività, nel corrente anno scolastico, è pari ad € 1.254,79 di cui € 1.193,67 quale assegnazione del corrente anno scolastico ed € 61,12 avanzo dell'a.s. 2012/13.
3. Sulla base del piano delle attività del personale ATA ed in considerazione delle unità titolari della prima o della seconda posizione economica, per il corrente anno scolastico vengono individuati i seguenti incarichi specifici:

Profilo	Attività	Numero incaricati	Totale lordo dipendente
AAAA	Sostituzione DSGA	1	180,00
AAAA	Coordinamento area personale - sostituzioni	1	180,00
AAAA	Coordinamento area didattica	1	180,00
CCSS	Attività di supporto all'handicap	2	357,38
CCSS	Attività di assistenza di base alla persona	2	357,38

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)


1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente, a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione, ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 34 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto anti-incendio



2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Ai referenti di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.


TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di incapienza del FIS, qualora l'accertamento intervenga quando le attività sono state già svolte, il dirigente dispone, previa consultazione della parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 36 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra quanto previsto e quanto effettivamente svolto.

The image shows several handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. The most prominent signature is written in a cursive style and appears to be 'G. Bonfanti'. Below it, there are other initials and signatures, including one that looks like 'Meli.' and another that is less legible, possibly 'Cm'. There is also a signature that looks like 'Perrini' at the bottom right.